



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA
E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA**

**Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione,
requisiti e titoli per l'ammissione, procedure d'esame.**

Approvato con deliberazione di C.P. n. 104 del 21.12.2011

Modificato con deliberazione di C.P. n. 11 del 16.2.2018

Modificato con deliberazione C.P. n. n. 20 del 09.07.2020

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Bando pubblico
- Art. 4 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 5 – Tipologie di abilitazioni per istruttore di guida
- Art. 6 – Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile
- Art. 7 – Domanda di ammissione agli esami
- Art. 8 – Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 9 – Commissione d'esame
- Art. 10 – Modalità di svolgimento dell'esame
- Art. 11 – Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria
- Art. 12 – Prove d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida
- Art. 13 – Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida
- Art. 14 – Estensione dell'abilitazione
- Art. 15 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 16 – Accertamenti e revoca dell'attestato
- Art. 17 – Accesso agli atti della procedura
- Art. 18 – Adeguamento normativo

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Parma gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola (di seguito "esami di abilitazione"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore¹ e del presente Regolamento.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento. Gli stessi devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.
2. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio competente, in relazione alle richieste degli utenti.
3. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'espletamento dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
4. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, le Province possono stipulare apposite convenzioni per l'organizzazione e l'espletamento degli esami su base sovraprovinciale o regionale.

ART. 3 – BANDO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. Il bando viene pubblicato sul sito web della Provincia di Parma, nonché inviato alla Motorizzazione Civile di Parma per opportuna conoscenza.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissata dal bando stesso. Al Dirigente è data facoltà di differire, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.
4. Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con le quali quella di Parma si convenzioni, il bando d'esame emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato anche sul sito web della Provincia di Parma.

ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle abilitazioni coloro che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di ammissione, **abbiano la residenza anagrafica nella Provincia di Parma, ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e che** siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011, **non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Parma il solo domicilio:**

A) per gli insegnanti di teoria (art. 1 D.M. 17/2011)

- a) Età non inferiore a 18 anni;

¹ Art. 123 D.Lgs. n.285/92; D.M. n.317/95; L.R. n. 9/2003; D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; DGR. 18 luglio 2011 n. 1037.

- b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale, o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;
- d) Patente di guida della categoria B normale o B speciale in corso di validità.
- e) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante di cui all'art.2 del D.M. 17/11.

B) per gli istruttori di guida (art. 6 D.M. 17/2011)

- a) Età non inferiore a 21 anni
- b) Diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale²)
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;
- d) patente di guida in corso di validità comprendente:
 1. almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere esercitazioni relative al conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; (*abilitazione istruttore completa*);
 2. almeno le categorie B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere esercitazioni relative al conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, nonché per la loro revisione; (*abilitazione istruttore parziale*)
 3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per i soggetti titolari di patente speciale, al fine di garantire la possibilità di accedere all'esercizio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore. (*abilitazione istruttore per apertura autoscuola*).
- e) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di cui all'art.7 del D.M. 17/11.

I requisiti su indicati devono essere posseduti dagli interessati entro la scadenza del Bando di cui al precedente art. 3.

2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia. Il cittadino comunitario deve produrre l'originale o la fotocopia autenticata del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, accompagnato dalla traduzione giurata in originale e dalla dichiarazione (art.47 DPR 445/2000) attestante il numero di anni necessari per il conseguimento del diploma stesso. Il cittadino extracomunitario deve produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo e relativa dichiarazione di valore.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI PER ISTRUTTORE DI GUIDA

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 l'istruttore di guida può essere abilitato a:

- a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; (*abilitazione istruttore completa*)

- b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; (*abilitazione istruttore parziale*)
- c) conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i.;(*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola solo per gli aventi diritto*).

ART. 6 – CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE

1. Agli istruttori di guida militare che intendono ottenere la conversione del certificato di abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione in istruttore di guida civile (di seguito procedura di conversione), si applica il disposto del comma 6 art. 138 del D.lgs. 285/92.
2. Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell'esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti di cui all'art. 4 comma 1 lett. B) d)1 o d)2 del presente Regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che si intende conseguire. E' possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, nel termine massimo di un anno.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

Coloro che intendono sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni oggetto del presente Regolamento, devono presentare alla Provincia di Parma apposita domanda tramite modulo digitalizzato³.

Con la domanda dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000:

- i. generalità, residenza e cittadinanza e altri elementi utili ad esempio: recapito telefonico, numero di fax, indirizzo di posta elettronica ecc.;
- ii. tipo di esame che si intende sostenere (si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida o di entrambe le abilitazioni);
- iii. il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 comma 1 lettere A) a), b), c) e B) a), b), c).

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) Copia della ricevuta telematica di avvenuto pagamento all'Amministrazione Provinciale di Parma dei diritti di segreteria, quantificati in € 60,00, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA raggiungibile all'indirizzo:

<http://www.provincia.parma.it/servizi-online/pagamenti-online>

come da Allegato "A", punto 1 della Legge Regione Emilia Romagna n. 9 del 13.5.2003.

Qualora l'interessato presenti domanda d'esame per l'ottenimento di entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e istruttore di guida, dovrà pagare la quota di € 60,00 per ciascuna delle abilitazioni richieste. In nessun caso la somma verrà restituita.

³ Vedi D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 art. 57 "Codice dell'Amministrazione digitale"

b) Fotocopia fronte/retro leggibile delle patenti richieste per l'abilitazione che si intende conseguire, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità delle stesse all'originale.

c) Originale dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere.

d) Dichiarazione di "assolvimento marca da bollo".

Il cittadino extracomunitario deve presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

Gli stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, devono allegare alla domanda anche la documentazione di cui al precedente art. 4 comma 2 del presente regolamento. *(riconoscimento/equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con analoghi titoli conseguiti in Italia).*

Il termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda attestato dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltrato.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i concorrenti, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte dell'Amministrazione delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del sito internet sezione amministrazione trasparente/ bandi dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti gli effetti.

La domanda deve essere redatta esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione, utilizzando il modulo digitalizzato disponibile sul sito web della Provincia di Parma, e trasmessa al seguente indirizzo www.provincia.parma.it. Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio.

Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive va apposta, pena la nullità della stessa, in formato digitale, ovvero in formato autografo e deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione.

Abrogato

Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti.

Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione.

ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

Il Servizio provinciale competente all'effettuazione degli esami abilitativi

- a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta)giorni dalla data di scadenza del Bando;
- b) redige atto dirigenziale di ammissione e/o esclusione dei candidati alla sessione d'esame;
- c) predispone l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, che viene pubblicato sul sito Web dell'Ente;
- d) comunica ai candidati l'avvenuta ammissione mediante pubblicazione dell'elenco degli ammessi e dei non ammessi sul sito web dell'Ente; la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno indicati sul sito web della Provincia di Parma;
- e) comunica altresì ai candidati esclusi, con lettera raccomandata AR i motivi della non ammissione alle prove;
- f) cura la pubblicazione degli esiti finali delle prove e provvede al rilascio degli attestati di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 9 – COMMISSIONE D'ESAME

1. E' istituita la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola, (di seguito "Commissione"), con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con decreto del Presidente della Provincia, sentito l'Assessore delegato.
3. Nella Commissione deve essere assicurata attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli corrispondenti a tali categorie.⁴
4. La Commissione è composta da⁵:
 - a) Presidente: designato dalla Provincia ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
 - b) un membro esperto designato dalla Provincia;
 - c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - d) qualora tra i 3 membri di cui sopra non venissero assicurate le condizioni di cui al comma 3, la Provincia nomina 1 o più membri esperti integrativi per l'espletamento delle sole prove pratiche.
 - e) Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Servizio provinciale competente all'effettuazione degli esami.
5. Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
6. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente o dal suo delegato.
7. La Commissione decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
9. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione o ai relativi supplenti vengono corrisposti, se e in quanto dovuti, per ogni

⁴ Art. 8 comma 3, secondo periodo del D.M. 17/2011

⁵ Art. 6 comma 2 L.R. 13 maggio 2003 n. 9

- sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto del Dirigente, per un importo conforme alla normativa regionale vigente (L.R. 9/2003).
10. Al membro/i esperto/i di cui al precedente comma 4 lett.d) del presente articolo, verrà corrisposto 1/3 dell'importo del gettone di presenza.(solo prove pratiche)
 11. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
 12. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione.
 13. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
 14. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 11 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011:
 - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
 - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
 - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
 - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
 - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
 - Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
 - Trasporto delle merci pericolose
 - Conducenti e titoli abilitativi alla guida
 - Norme di comportamento sulle strade
 - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
 - Elementi di primo soccorso
 - Elementi di fisica
 - Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

e si articola nelle seguenti quattro fasi, ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti, il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
 - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci; la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
 - c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
 - d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
- a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
 - b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
 - c) per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c).
3. L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione e comunicata ai candidati mediante mezzi idonei. Inoltre, per la prova di cui alla precedente lett. b), onde consentire l'imparzialità di voto, al candidato verranno consegnati una busta grande, un congruo numero di fogli ed una bustina completa di cartoncino per scrivere il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita; dopo aver svolto i temi il candidato potrà nella busta grande elaborare e la bustina piccola contenente i dati anagrafici. L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte del candidato comporta l'annullamento della prova.

ART. 12 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

- 1 L'aspirante istruttore di guida può essere abilitato a conseguire le abilitazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- 2 L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011:
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
 - Elementi di fisica
 - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi
 - Norme di comportamento sulle strade
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
 - Elementi di primo soccorso

e si articola nelle seguenti tre fasi:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza.
 - b) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**.
 - c) Il candidato sostiene le prove pratiche di cui al seguente comma 3 per dimostrare la propria capacità di istruzione. A ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci). La fase si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo sulle tre prove non inferiore a **18 (diciotto)**, rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**.
 - d) Nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida, ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A, (*abilitazione parziale* art. 5 lett. b) del presente Regolamento), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a **5 (cinque)**, e complessivamente sulle due prove pratiche non inferiore a **12 (dodici)**, rispetto al punteggio massimo di **20 (venti)**. A ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci);
- 3 Le prove pratiche di cui alla precedente lett.c) si svolgono con le seguenti modalità:
- a) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5 lett.a) del presente Regolamento (*abilitazione istruttore completa*); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³, condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
 - b) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5 lett. a) (*abilitazione istruttore completa*) o b) (*abilitazione istruttore parziale*) del presente Regolamento;
 - c) **capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D**, a scelta della Commissione d'esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5 lett. a) (*abilitazione istruttore completa* o b) (*abilitazione istruttore parziale*) del presente Regolamento.
- 4 Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
- per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma 2, è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
 - per poter sostenere le prove di cui alla lettera c) del precedente comma 2, è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b).
- 5 I mezzi utilizzati per le prove pratiche devono essere forniti a cura e a spese del candidato interessato, devono essere idonei e assicurati per uso autoscuola e avere le caratteristiche di cui all'art.7 c.4 del D.M. 17/2011. Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra.

- 6 I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore ai soli fini dell'apertura di autoscuola, di cui all'art. 5 lett. c) del presente Regolamento, sostengono solo le prove d'esame di cui al precedente comma 2 lett. a) e b) del presente articolo⁷; (*abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola*).
- 7 L'articolazione temporale viene decisa dalla Commissione d'esame e comunicata ai candidati mediante mezzi idonei.

ART. 13 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

- 1 I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida nella stessa sessione d'esame. In tal caso, la prima prova scritta (quiz), di cui all'articolo 11 comma 1 lett. a) e articolo 12 comma 2 lett. a) sarà comune.
- 2 L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e schema:
 - a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione. Il candidato che, nel complessivo di ottanta domande, ha commesso più di due errori non è ammesso alla successiva prova sub lett.b); le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
 - b) il candidato tratta sinteticamente per iscritto e nel tempo massimo di due ore tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra **0 (zero)** e **10 (dieci)**. La prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**. Qualora il candidato non superi la presente prova, è escluso dall'abilitazione di insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lett. d) c.2 del presente articolo;
 - c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**. Qualora il candidato non superi la presente prova, è escluso dall'abilitazione di insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lett. d) .c.2 del presente articolo;
 - d) il candidato sostiene le prove orali con le seguenti modalità:
 - 1) prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria (art. 11 c.1 del Regolamento), e del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (art. 12 c.2 del Regolamento). La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
 - 2) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere b) e c), sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (art. 12, c.2). La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**; il candidato sarà ammesso alle prove di cui alla successiva lett. e);
 - e) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare: **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**

(solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 lett. a) del presente Regolamento): il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³, condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente A;

capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B,

(sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 lett. a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 lett. b) del presente Regolamento), condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente B;

capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria C+E o D

a scelta della Commissione d'esame (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 lett. a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 lett. b) del presente Regolamento, condotto da un componente della Commissione d'esame che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da **0 (zero) a 10 (dieci)**. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti **18/30 (diciotto trentesimi)**.

- 3 Qualora il candidato voglia conseguire, oltre all'abilitazione di insegnante di teoria, anche l'abilitazione di istruttore alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (*cicli e motocicli -abilitazione istruttore parziale*), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a **5 (cinque)** e, complessivamente sulle 2 prove, non inferiore a **12 (dodici)** rispetto al punteggio massimo di **20 (venti)**.
- 4 Nell'ipotesi di cui alla precedente lett.d) comma 2, il candidato, per poter conseguire l'abilitazione di insegnante, dovrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere le prove di cui al successivo art. 14, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 14 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. **Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore:** Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011, l'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera B) del presente Regolamento, deve sostenere tutte le prove d'esame di cui all'art.12 del presente Regolamento, ad esclusione della prova di cui al comma 2 lett.a) del medesimo articolo 12(quiz).
2. **Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante:** Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011, l'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera A), deve sostenere tutte le prove d'esame di cui all'art.11 del presente Regolamento, ad esclusione della prova di cui al comma 1 lett.a) del medesimo articolo 11(quiz).
3. **Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A:** Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011, l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5, lett. b) (*abilitazione istruttore parziale*) del presente Regolamento, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A (cicli e motocicli), deve avere frequentato la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/2011, relativo alle lezioni di

guida simulata su motociclo, ed è ammesso direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'art.12, comma 3, lett. a), (capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A). Alla prova è assegnato un punteggio da **0 (zero) a 10 (dieci)**, supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a **6 (sei)**.

ART. 15 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario. Viene pubblicato sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi l'elenco dei soli candidati risultati idonei.
2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione, da consegnare all'abilitato in bollo previa istanza di quest'ultimo.
4. In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita: insegnante di teoria, istruttore di guida completo, istruttore di guida di veicoli ad esclusione di cicli e motocicli, istruttore in possesso di patenti speciali (*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*).

ART. 16 – ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, alla revoca dell'abilitazione.

ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 18 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.